SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 marzo 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. **28**.

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. *(10G0050)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina. *(10A02678)* . . . . *Pag.* 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012, quinta e sesta tranche. *(10A02684)*. . . . . *Pag.* 15

DECRETO 22 febbraio 2010.

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. *(10A02690)*. . . . . *Pag.* 17

DECRETO 25 febbraio 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione. *(10A02688)* *Pag.* 19

Ministero della salute

DECRETO 9 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Frupica S». *(10A02685)*. *Pag.* 79

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 febbraio 2010.

Modifica del decreto 11 gennaio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia di Ribera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(10A02676)*. . . . . *Pag.* 84

DECRETO 18 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina». *(10A02668)* . . . . *Pag.* 84

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 19 gennaio 2010.

Riconoscimento, al prof. Teodor Ciortea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A02683)*. . . . . *Pag.* 86

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 febbraio 2010.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2009. *(10A02689)*. . . . . *Pag.* 87

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi. *(10A02682)* . . . . *Pag.* 88

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Provvedimento concernente enti locali in condizione di dissesto finanziario *(10A02677)* . . . . *Pag.* 88

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Riattivazione della procedura di scioglimento della cooperativa «Stalla Sociale di Villa Santina - Invillino soc. coop. a r.l.», in Villa Santina e nomina del commissario liquidatore. *(10A02679)* . . . . *Pag.* 88

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43/L

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. **27.**

Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. *(10G0045)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Algix». *(10A02313)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan Generics». *(10A02314)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anlo». *(10A02315)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Sandoz GMBH». *(10A02316)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Fidia». *(10A02317)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenitoina Hikma». *(10A02318)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Mylan Generics». *(10A02319)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morvesin». *(10A02320)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Mylan Generics». *(10A02321)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reminyl». *(10A02322)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo AHCL». *(10A02323)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Mylan Generics». *(10A02324)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tizanidina Reddy Pharma Italia». *(10A02325)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Bluefish». *(10A02326)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentamil Mylan Generics». *(10A02327)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Calcica Almus». *(10A02328)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nozinan». *(10A02329)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verapamil». *(10A02330)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niklod». *(10A02331)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norvasc». *(10A02332)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Methotrexate». *(10A02333)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina». *(10A02334)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandostatina». *(10A02335)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Ratiopharm». *(10A02336)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dissenten». *(10A02337)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talofen». *(10A02338)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diazepam Winthrop». *(10A02339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminomal». *(10A02340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merrem». *(10A02341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Angenerico». *(10A02342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Alter». *(10A02343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Ratiopharm». *(10A02344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Ratiopharm». *(10A02345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron». *(10A02346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicomid». *(10A02347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromocodeina». *(10A02348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tegretol». *(10A02349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Nevral». *(10A02350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eubetal Antibiotico». *(10A02351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CL TRE». *(10A02352)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Finasteride Actavis». *(10A02353)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Epirubicina Actavis». *(10A02354)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Actavis». *(10A02355)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nasofan». *(10A02356)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nasofan». *(10A02357)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluodeossiglucosio [18F] IBA». *(10A02358)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pneumovax». *(10A02359)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Femipres Plus». *(10A02360)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Citalopram Hexal». *(10A02361)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enulid». *(10A02362)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Olux». *(10A02363)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gabapentin Sandoz GMBH». *(10A02364)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Uniclar». *(10A02365)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Assieme». *(10A02366)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Assieme Mite». *(10A02367)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Menjugate». *(10A02368)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Steripet». *(10A02369)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Steripet». *(10A02370)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Steripet». *(10A02371)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Eurogenerici». *(10A02372)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Olmetec». *(10A02373)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Olpress». *(10A02374)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Plaunac». *(10A02375)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Omeprazolo EG». *(10A02376)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Elektra». *(10A02377)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ubit». *(10A02378)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Steripet». *(10A02379)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Grazax». *(10A02380)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Grazura». *(10A02381)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sebiprox». *(10A02382)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Adamon». *(10A02383)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ranitidina Actavis». *(10A02384)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Mylan Generics». *(10A02385)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Claritromicina Mylan Generics». *(10A02386)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aricept». *(10A02387)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nuvaring». *(10A02388)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Giant». *(10A02389)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sevikar». *(10A02390)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bivis». *(10A02391)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propecia». *(10A02392)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folians». *(10A02393)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilus». *(10A02394)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Mylan Generics». *(10A02395)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Malarone». *(10A02396)*

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onymax». *(10A02397)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. **28**.

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2.

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3.

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4.

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo

dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5.

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 6.

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7.

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8.

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 9.

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10.

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11.

Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12.

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13.

Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14.

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15.

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16.

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera *o)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18.

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19.

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20.

Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Art. 21.

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-*bis*) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica .».

— Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 60 *(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

— La direttiva 2008/52/CE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio 2008.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 reca: «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

— Si riporta il testo dell'art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.):

«Art. 128-*bis (Risoluzione delle controversie)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-*bis*. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.».

— Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.):

«Art. 37 *(Azione inibitoria)*. — 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.

2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 140».

«Art. 140 *(Procedura)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze al fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-*bis* a 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

«Art. 140-*bis (Azione di classe)*. — 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b)*. Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.».

— Si riporta il testo dell'art. 667 del codice di procedura civile:

«Art. 667 *(Mutamento del rito)*. — Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.».

— Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di procedura civile:

«Art. 703 *(Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)*. — Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili.

L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-*novies*, terzo comma.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile.):

«Art. 2 *(Diritto all'equa riparazione)*. — 1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'art. 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di procedura civile:

«Art. 116 *(Valutazione delle prove)*. — Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del codice di procedura penale:

«Art. 103 *(Garanzie di libertà del difensore)*. — 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.».

«Art. 200 *(Segreto professionale)*. — 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile:

«Art. 2643 *(Atti soggetti a trascrizione)*. — Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della direttiva 2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale):

«Art. 2 *(Controversie transfrontaliere)*. — 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;

c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale;

o

d) ai fini dell'art. 5, un invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile:

«Art. 92 *(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)*. — Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.».

«Art. 96 *(Responsabilità aggravata)*. — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.».

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 140-*bis* di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5.

Note all'art. 16:

— Per il decreto del Ministero della giustizia 23 luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1.

Il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).

— Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 141 *(Composizione extragiudiziale delle controversie)*. — 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 60 *(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente

trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:

«Art. 2 *(Fondo unico giustizia)*.

1 - 6 (*Omissis*);

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

7-*bis* - 10 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.):

«Art. 7 *(Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia)*.

1-2 (*Omissis*);

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'art. 2, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari.

5 — (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo *A)*:

«Art. 76 *(Condizioni per l'ammissione)*. — 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-*bis*. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.):

«Art. 2 *(Compiti e funzioni)*.

1-3 (*Omissis*);

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5-9 (*Omissis*).».

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi note all'art. 17.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.):

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) *(abrogato)*;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis (abrogato)*.».

– Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.):

«Art. 61 [63, comma 4] *(Interessi passivi)*. — 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 15.».

«Art. 109 [75 e 98] *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)*.

1-4 *(*omissis*)*;

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

6-9 *(*omissis*)*.».

Note all'art. 21:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.):

«Art. 10 *(Destinatari)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:

a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;

3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;

5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'art. 115 del TULPS;

f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;

g) agli uffici della pubblica amministrazione.

5-*bis*) *mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile:

«Art. 409 *(Controversie individuali di lavoro)*. — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».

10G0050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roggiano Gravina (Cosenza);

Consìderato altresì che, in data 29 gennaio 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) è stato approvato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Guaglianone.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza).

Roma, 10 febbraio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A02678

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.306 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 dicembre 2009 e 26 gennaio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012, di cui al decreto del 24 dicembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 dicembre 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 dicembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 dicembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 dicembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 dicembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A02684

DECRETO 22 febbraio 2010.

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n.1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/2000 e (CEE) n.3590/92 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci;

Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;

2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;

2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-*ter*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Art. 2.

Periodicità degli elenchi

1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, è presentato con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera *a)*.

2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera *a)*, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Art. 3.

Presentazione degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

3. Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Contenuto degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.

Art. 5.

Contenuto degli elenchi - Parte fiscale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Art. 6.

Contenuto degli elenchi - Parte statistica

1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3.

4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1) e di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, n. 1).

5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:

a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;

b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

Art. 7.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti:

decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004:

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005;

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.

Art. 8.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 157

10A02690

DECRETO 25 febbraio 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 3-*quater* dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-*ter* che assegna l'importo di euro 25.050 milioni al fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto altresì il comma 1-*sexies* dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 6 della suddetta legge n. 99 del 2009 che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante disposizioni in materia di «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 22 del suddetto decreto-legge n. 194 del 2009 che dispone la conservazione in bilancio per l'anno 2010 delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul predetto Fondo;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-*quater* alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Viste le note n. 2010/0000041/COM del 12 gennaio 2010 e n. 2010/0000165/COM del 19 gennaio 2010, con le quali il Presidente della V Commissione della Camera dei deputati ha trasmesso la risoluzione parlamentare in materia di assegnazione della quota dei contributi di all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che presentata il 17 dicembre 2009 (risoluzione n. 7-00245) è stata approvata dalla stessa Commissione il successivo 22 dicembre 2009 (risoluzione n. 8-00059);

Considerato che con la risoluzione parlamentare suindicata si è impegnato il Governo ad attenersi alle priorità puntualmente individuate nell'elenco 1, per un finanziamento complessivo di euro 66.196.500 per l'annualità 2009, di euro 18.898.998 per l'annualità 2010 e di euro 18.888.998 per l'annualità 2011;

Considerato che per quanto concerne le modalità di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorché non espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, si possa fare utile riferimento a quelle individuate a suo tempo, per interventi similari, con decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministe-

riali 8 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 11 marzo 2006 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006) avuto riguardo agli ulteriori contributi statali recati, rispettivamente, dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3-*quater* dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, al fine di individuare, sulla base delle priorità fissate dalla V Commissione della Camera dei deputati, gli interventi e gli enti destinatari dei predetti finanziamenti, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dal comma 3-*quater* dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio iscritto sul capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009, 2010 e 2011, sono concessi contributi statali per gli importi, gli interventi e a favore degli enti puntualmente individuati dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009 e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le quote annuali di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità previste ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 1, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno di riferimento del contributo stesso.

2. In considerazione della data di perfezionamento del presente decreto, la quota di finanziamento individuata nell'elenco 1 per l'anno 2009 deve essere impegnata entro il termine perentorio del 31 agosto 2010.

3. L'attestazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve essere compilata e sottoscritta in ciascuno degli anni interessati al contributo statale e con riferimento alla quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1. In considerazione di quanto previsto al comma 2, deve essere inviata un'unica attestazione nel caso l'ente beneficiario sia interessato oltre al contributo per l'anno 2009 anche a quello per l'anno 2010 e abbia provveduto al relativo impegno entro la data del 31 agosto 2010.

4. All'invio di un'unica attestazione possono altresì provvedere i soggetti di diritto pubblico che risultino assegnatari, oltre che di un contributo per l'anno 2009 e/o 2010, anche di un contributo per l'anno 2011, qualora assumano, ai fini del bilancio pluriennale, l'impegno di spesa di ciascuna annualità di finanziamento comunque entro il 31 agosto 2010.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale il legale rappresentante dell'ente dichiara, sotto la propria responsabilità, di destinare il contributo statale esclusivamente al finanziamento puntuale dell'intervento per il quale è prevista l'assegnazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, nel caso di più finanziamenti, deve essere compilata e sottoscritta in ciascuno degli anni interessati e con riferimento alla quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, non essendo consentito l'invio di un' unica attestazione riepilogativa.

Art. 4.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 2 e 3, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma - con raccomandata a.r., entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 per i contributi riferiti agli anni 2009 e 2010 ed entro il termine perentorio del 30 settembre 2011 per i contributi relativi all'anno 2011, ovvero entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 per le attestazioni relative agli impegni a carattere pluriennale di cui al comma 4 dell'art. 2, a pena di decadenza del contributo assegnato per gli stessi anni.

2. Al fine della verifica dei termini indicati al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento, entro i termini perentori fissati dal precedente art. 4, dei modelli previsti dagli articoli 2 e 3 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari delle quote annuali di finanziamento riportate nell'allegato elenco 1, nella misura e nei tempi consentiti dalle effettive disponibilità di cassa al riguardo annualmente iscritte sul capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le modalità di erogazione di cui al comma 1 per singole quote annuali di finanziamento sono applicabili anche ai contributi per i quali i soggetti di diritto pubblico hanno ritenuto di assumere il relativo impegno su base pluriennale, inviando un'unica attestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 2.

3. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito richiamato all'art. 8.

Art. 6.

1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, devono intendersi revocati.

2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2010, lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla Commissione parlamentare competente per i profili finanziari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati per gli anni 2009 e 2010, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalità.

3. Per le medesime finalità e con la stessa procedura viene trasmesso, entro il 31 dicembre 2011, alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 l'elenco dei contributi non assegnati per l'anno 2011.

Art. 7.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 5, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 4, una relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione degli interventi effettivamente realizzati in rapporto ai contributi statali complessivamente attribuiti a tale scopo.

2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente superiori alle reali necessità di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nella impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati, non essendo consentito l'impiego di tali disponibilità finanziarie per finalità diverse da quelle puntualmente individuate nell'allegato elenco 1.

Art. 8.

1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, lo stesso potrà essere consultato sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio», dalla quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 2 e 3 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

MODELLO A
(soggetti pubblici)

ENTE: ……………………………
(*denominazione*)

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….
(*cognome e nome*)

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2009, 2010 e 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che il contributo statale attribuito per l'anno 2009 ☐ 2010 ☐ 2011 ☐ (barrare la casella che interessa) è stato impegnato entro il termine previsto dal decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con riferimento all'intervento individuato nell'elenco allegato allo stesso decreto:
(a) …………………………………………………..……………………………………………………………

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ………………………………………………………………

- Sede legale dell'ente: ………………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)

- Responsabile del procedimento e recapiti (tel., fax, e-mail): ……………………………………………………….
……..

- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ……………………………………………………………………………….

- Modalità di accredito:
a) **per gli enti titolari di conto di tesoreria statale**
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)……………………………. : N° ……………

b) **per gli enti non titolari di conto di tesoreria statale**

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ………………………………………………………………………….

- Coordinate IBAN conto corrente postale: ……………………………………….. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Specificare a quale intervento si riferisce l'attestazione solo nel caso di più interventi finanziati.
(b) Enti locali ecc.

MODELLO B
(soggetti privati)

ENTE: ……………………………
(*denominazione*)

IL SOTTOSCRITTO …………………………………
(*cognome e nome*)

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2009, 2010 e 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00059 del 22 dicembre 2009 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

DICHIARA

di destinare il contributo statale attribuito per l'anno 2009 ☐ 2010 ☐ 2011 ☐ (barrare la casella che interessa) esclusivamente al finanziamento dell'intervento individuato per questo ente nell'elenco allegato al decreto ministeriale richiamato nelle premesse: (a)………
………

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ……………………………………………………………

- Sede legale dell'ente: ………………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)

- Recapiti (telefono, fax, e-mail): …………………………………………………………….

- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ……………………………………………………………..

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: …………………… ………………………………….

- Coordinate IBAN corrente postale: ……………………………………… (in alternativa al c/c bancario)

………….., ……………………
(*luogo*) (*data*)

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Specificare a quale intervento si riferisce l'attestazione <u>solo</u> nel caso di più interventi finanziati.

D.M. 0005164

ELENCO 1

CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3-QUATER DEL DECRETO- LEGGE 25 GIUGNO 2008 n. 112 ,

CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
1	Acli Benevento	Ristrutturazione ed ammodernamento sala convegni per creazione postazioni internet per la formazione	30.000		
2	Agenzia regionale "Veneto Innovazione" Venezia Marghera	Elaborazione di best practice destinate alla creazione di reti istituzionali e di imprese per uno sviluppo economico nell'area del Veneto centrale	150.000		
3	Agenzia regionale "Veneto Innovazione" Venezia Marghera	Contributo per favorire la creazione di reti di impresa per lo sviluppo economico e la diffusione di innovazione	150.000		
4	Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo	Recupero ambientale degli immobili della Curia arcivescovile	400.000	50.000	50.000
5	Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo	Manutenzione straodinaria di immobili e arredi della parrocchia Madonna del Carmine di Manfredonia	50.000	25.000	25.000
6	Arcidiocesi di Perugia	Manutenzione e ripristino ambientale Chiesa di Montepetriolo	50.000		
7	Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia	Realizzazione centro di formazione giovanile nel Comune di Sant' Antonio Abate		100.000	
8	Ass. Provinciale di A.N.U.U. - Napoli	Recupero e riqualificazione ambientale dei sentieri naturali monti Lattari	30.000		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
9	Ass. Uneba Napoli	Educazione ambientale per lo sviluppo ecologico	120.000	50.000	50.000
10	Associazione Artigiani Provincia di Vicenza	Contributo per creazione reti centri di eccellenza per lo sviluppo economico e la diffusione dell'innovazione per la piccola impresa	100.000	50.000	50.000
11	Associazione Mondo X - Sardegna (Cagliari)	Risanamento e riqualificazione ambientale comunità di accoglienza di Uta e Sedilo	20.000	10.000	10.000
12	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno D'Italia (Animi) Piazza Paganica, 13 - Roma	Progetto per la salvaguardia della via Appia e del parco dell'Appia Antica	30.000	10.000	10.000
13	Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli	Realizzazione Centro risveglio pediatrico dal coma	857.000	200.000	300.000
14	Caritas diocesana di Messina	Interventi di recupero ambientale nell'area interessata dalla recente alluvione	800.000	300.000	350.000
15	Caritas diocesana di Firenze - Via de' Pucci, 2	Recupero ambientale e sistemazione capannone per ampliamento servizio raccolta indumenti usati per progetto "ri-vestiti"	80.000		
16	C.EM.S. Centro Emergenza Stabia - Castellammare di Stabia (Napoli)	Realizzazione modulo antincendio per attivita' ambientale per penisola Sorrentina	40.000		
17	Chiesa di Sant'Eligio Maggiore (Napoli)	Realizzazione e laboratorio educativo per minori a rischio dei quartieri mercato e pendito	50.000	15.000	10.000
18	Commissario delegato per l'emergenza dell'area archeologica di Napoli e Pompei	Recupero ambientale villa rustica "Cuomo" sito archeologico Sant'Antonio Abate	100.000		
19	Commissario straordinario per gli interventi urgenti di ricostruzione di Viareggio	Interventi di recupero ambientale, abitativo e di viabilita' nell'area interessata al recente disastro ferroviario	800.000	300.000	350.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
20	Comune di l'Aquila	Bonifica e recupero ambientale dell'area Flextronics a fini di sviluppo economico attraverso l'insediamento di attività produttive	6.000.000	900.000	100.000
21	Comune di Acireale (CT)	Regimentazione delle acque meteoriche in via Santa Maria la Scala e riqualificazione della piazza S. Maria la Scala	100.000	30.000	30.000
22	Comune di Adro (BS)	Adeguamento impianto sportivo struttura polivalente	85.000		
23	Comune di Adro (BS)	Interventi sulla viabilità			45.000
24	Comune di Afragola (NA)	Intervento di restauro congregazione Ave Grazia Plena	120.000		
25	Comune di Agnosine (BS)	Manutenzione straordinaria torre civica	48.000		
26	Comune di Agnosine (BS)	Impianto video sorveglianza			21.500
27	Comune di Agrigento	Ripristino, consolidamento, recupero funzionale anfiteatro parco dell'addolorata	120.000	30.000	30.000
28	Comune di Albaredo d'Adige (VR)	Adeguamento strutture campi sportivi di Coriano e Albaredo	33.000		
29	Comune di Albaredo d'Adige (VR)	Sistemazione cimitero monumentale capoluogo			30.000
30	Comune di Albizzate (VA)	Riadattamento scuola infanzia ed ex sede municipale	150.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
31	Comune di Alghero (SS)	Riqualificazione immobili della nuova facolta' di architettura e di sviluppo turistico	120.000	50.000	50.000
32	Comune di Alimena (PA)	Interventi nelle periferie comunali finalizzati alla tutela dell'ambiente e della viabilita'	70.000		20.000
33	Comune di Altopascio (LU)	Ristrutturazione di fabbricato da adibirsi ad ufficio del turismo	50.000		
34	Comune di Alzano Lombardo (BG)	Realizzazione centro anziani	133.000	66.500	66.500
35	Comune di Ambivere (BG)	Riqualificazione frazione Cerchieria	133.000		
36	Comune di Andria (BT)	Realizzazione di mercato rionale nell'ambito della riqualificazione urbana, rione San Valentino	120.000	40.000	40.000
37	Comune di Anguillara Sabazia (RM)	Interventi per la riqualificazione ambientale	120.000	30.000	30.000
38	Comune di Anversa Degli Abruzzi (AQ)	Progetto di consolidamento idrogeologico e realizzazione di un percorso pedonale lungo via A. Diaz e strada provinciale n. 60	300.000	100.000	100.000
39	Comune di Arcole (VR)	Fotovoltaico scuola media	133.000	30.000	
40	Comune di Arcole (VR)	Fotovoltaico palestra di Gazzolo		35.000	35.000
41	Comune di Aritzo (NU)	Realizzazione opere finalizzate ad accessibilita' valorizzazione e fruibilita' dell'area s.i.c.	75.000		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
42	Comune di Arqua' Petrarca (PD)	Riqualificazione e recupero ambientale delle aree verdi comune di Arqua'	50.000		
43	Comune di Arsiè (BL)	Realizzazione marciapiede via 1° Maggio		66.500	
44	Comune di Asti	Consolidamento delle Antiche mura	50.000	100.000	100.000
45	Comune di Aulla (MS)	Recupero ambientale con messa in sicurezza idrogeologica	150.000		
46	Comune di Aversa (CE)	Recupero ambientale e ristrutturazione Chiesa S. Francesco finalizzata allo sviluppo economico e turistico	100.000		
47	Comune di Avetrana (TA)	Realizzazione nuova viabilita' per deviazione traffico urbano finalizzato alla riduzione emissioni inquinanti nel centro urbano -	150.000		
48	Comune di Avio (TN)	Interventi su infrastrutture e immobili comunali	158.000	63.500	63.500
49	Comune di Avio (TN)	Conservazione e restauro del patrimonio delle parrocchie di Avio, Vò Sinistro e Sabbionara	60.000	45.000	45.000
50	Comune di Azzano Decimo (PN)	Realizzazione parco bosco della Mantova	133.000	66.500	66.500
51	Comune di Azzio (VA)	Sistemazione edificio per uso assistenziale e sanitario	100.000		
52	Comune di Bagnolo Piemonte (CN)	Contributo alla risistemazione campi da gioco presso la frazione Montoso	100.000		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
53	Comune di Balvano (PZ)	Riqualificazione ambientale del centro città	80.000	10.000	10.000
54	Comune di Barano D'Ischia (NA)	Incentivi alle imprese e riqualificazione ambientale	120.000	40.000	40.000
55	Comune di Bari	Realizzazione di un sistema di monitoraggio con telecamere (motion detection), per il controllo dei siti oggetto di scarico abusivo dei rifiuti	120.000	50.000	50.000
56	Comune di Barni (CO)	Contributo pista ciclopedonale Barni-Valassina	60.000		
57	Comune di Barzano' (LC)	Riqualificazione ambientale area biblioteca comunale e realizzazione nuovo parco	80.000		
58	Comune di Battaglia Terme (PD)	Recupero stradale e ambientale (percorso naturalistico)	50.000		
59	Comune di Beinasco (TO)	Bonifica amianto in impianti sportivi	50.000	10.000	10.000
60	Comune di Bellosguardo (SA)	Viabilita' e riqualificazione ambientale area conventuale	150.000	150.000	150.000
61	Comune di Bellusco (MB)	Restauro e valorizzazione, a fini ambientali e turistici, del castello	80.000	10.000	10.000
62	Comune di Belvi' (NU)	Realizzazione opere finalizzate ad accessibilita' valorizzazione e fruibilita' dell'area s.i.c.	75.000		
63	Comune di Benevento	Contributo interventi ambientali a seguito di calamita' naturali	125.000	50.000	25.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
64	Comune di Bergamo	Innovazione tecnologica della struttura comunale per realizzazione sistema servizi a supporto delle attivita' imprenditoriali	250.000		
65	Comune di Bergamo	Interventi di recupero ambientale e bonifica letto torrente Morla	150.000	40.000	40.000
66	Comune di Biandronno (VA)	Marciapiede via Rimembranze		133.500	
67	Comune di Biassono (MB)	Manutenzione centro sportivo comunale			66.500
68	Comune di Bibbiena (AR)	Riqualificazione ambientale zona piazza della resistenza	50.000		
69	Comune di Bisceglie (BA)	Recupero ambientale e riqualificazione antiche cisterne e chiesa di San Michele e della Concattedrale di San Pietro	180.000	10.000	10.000
70	Comune di Bobbio (PC)	Riqualificazione impianti sportivi	88.000		
71	Comune di Bodio Lomnago (VA)	Marciapiede SP 36	125.000		
72	Comune di Bolzano	Riqualificazione urbana e ambientale dei parchi europa e delle semirurali nel quartiere don Bosco	120.000	50.000	50.000
73	Comune di Borgomanero (NO)	Manutenzione scuole medie unificate	133.000	66.500	66.500
74	Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)	Arredo area verde centro pensionati			66.500

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
75	Comune di Borgoricco (PD)	Sistemazione ambientale parco urbano	50.000	25.000	25.000
76	Comune di Bosco Marengo (AL)	Ristrutturazione edificio comunale in via Marconi aderente ai bastioni	50.000		50.000
77	Comune di Botricello (CZ)	Riqualificazione ambientale centro storico	200.000		
78	Comune di Breda di Piave (TV)	Risanamento ambientale edificio di uso pubblico	40.000	10.000	10.000
79	Comune di Brescia	Realizzazione di nuovi pozzi per utenze idriche degli impianti di irrigazione (ambiente)	100.000	30.000	20.000
80	Comune di Brescia	Interventi per la riqualificazione del sistema distributivo in centro storico finalizzati allo sviluppo economico del territorio	600.000	190.000	200.000
81	Comune di Brescia	Recupero ambientale castello di Brescia e colle Cioneo	100.000		
82	Comune di Bressanone (BZ)	Completamento pista ciclabile e rete sentieri	80.000	10.000	10.000
83	Comune di Brolo (ME)	Contributo per interventi di riqualificazione della viabilita'	100.000	20.000	20.000
84	Comune di Bussolengo (VR)	Impianti sportivi	60.000		
85	Comune di Busto Arsizio (VA)	Allestimento bike sharing nel comune di Busto Arsizio	100.000	20.000	20.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
86	Comune di Cairate (VA)	Realizzazione di una pista ciclopedonale 1° e 2° lotto	450.000		
87	Comune di Calamonaci (AG)	Interventi manutenzione straordinaria viabilita' rurale	30.000	30.000	30.000
88	Comune di Camerota (SA)	Riqualificazione strada vecchia comunale Camerota-marina	100.000	50.000	50.000
89	Comune di Camerota (SA)	Messa in sicurezza ambientale Castello marchesale dell'XI secolo	100.000		
90	Comune di Campagna Lupia (VE)	Rifacimento esterno comune e piazzale chiesetta di Lugo		66.500	
91	Comune di Campo San Martino (PD)	Pista ciclabile	40.000		
92	Comune di Campodoro (PD)	Pista ciclabile ambientale via Municipio	50.000	25.000	25.000
93	Comune di Camposampiero (PD)	Riqualificazione ambientale via Cordenoni	75.000	50.000	25.000
94	Comune di Candia (TO)	Bonifica discarica dismessa di inerti	83.000		
95	Comune di Cantù (CO)	Iniziative per lo sviluppo della piccola e media impresa (3° edizione "shopping e design")	50.000		
96	Comune di Cantu' (CO)	1° edizione del festival del design in Brianza	100.000	30.000	30.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
97	Comune di Cantu' (CO)	Realizzazione nuova mensa scuola elementare Fecchio e servizi igienici scuola materna Fecchio	133.000		
98	Comune di Capergnanica (CR)	Sistemazione rogge comunali	133.000	66.500	
99	Comune di Capergnanica (CR)	Realizzazione percorsi pedonali			66.500
100	Comune di Carate Brianza (MB)	Recupero ambientale e riqualificazione capannone industriale con destinazione scuola alberghiera "don Carlo Gnocchi - Fondazione cavallo rosso"	110.000		60.000
101	Comune di Carignano (TO)	Ristrutturazione Chiesa di San Remigio		66.500	
102	Comune di Carpiano (MI)	Progetto per il riordino del complesso idraulico formato dai corsi d'acqua denominati Fontanile Taverna, Fontanile Taverna due, La Morta e Cavo Lisoncello	20.000	10.000	10.000
103	Comune di Cartigliano (VI)	Realizzazione pista ciclabile			66.500
104	Comune di Casale Monferrato (AL)	Opere di adeguamento ambientale di edifici di interesse pubblico Frazione Casale Popolo	50.000		
105	Comune di Casalpusterlengo (LO)	Nuovo collegamento stradale via Emilia-centro abitato	133.000	66.500	66.500
106	Comune di Casamicciola Terme (NA)	Opere di completamento portualita' turistica	200.000	50.000	50.000
107	Comune di Casaria Ligure (GE)	Riqualificazione ambientale borgo di Francolano	120.000	30.000	30.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
108	Comune di Casarta della Delizia (PN)	Adeguamento funzionale, sicurezza e sistemazione ambientale spazi pubblici		50.000	50.000
109	Comune di Casartavecchia (CE)	Sistemazione ambientale strada di collegamento Casartavecchia-Pozzovetere	100.000	30.000	30.000
110	Comune di Casciana Terme (PI)	Interventi di sistemazione ambientale	50.000		
111	Comune di Casciana Terme (PI)	Realizzazione e costruzione isola ecologica nel comune	60.000		
112	Comune di Caserta	Contributo per il recupero e la valorizzazione della Chiesa Maria Santissima di Macerata	120.000		20.000
113	Comune di Casola di Napoli (NA)	Messa in sicurezza dei locali destinati ad attività sociali			50.000
114	Comune di Casola In Lunigiana (MS)	Recupero ambientale e messa in sicurezza strada collegamento localita' Capodimento - Castello	40.000		
115	Comune di Casole D'Elsa (SI)	Progetto di sistemazione ambientale frana localita' Mensano	30.000		
116	Comune di Cassano D'adda (MI)	Costruzione polo sicurezza		33.250	
117	Comune di Cassano Magnago (VA)	Rete fognaria e asfaltatura tratto finale via Friuli	55.000		
118	Comune di Cassina De Pecchi (MI)	Ristrutturazione e risanamento di immobili comunali	218.000	42.000	

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
119	Comune di Cassina De Pecchi (MI)	Interventi su impianti sportivi			66.500
120	Comune di Cassina De Pecchi (MI)	Manutenzione strade e marciapiedi			42.000
121	Comune di Castel San Giorgio (SA)	Bonifica e risanamento ambientale del depuratore sito in localita' castelluccio	60.000	50.000	50.000
122	Comune di Castelcovati (BS)	Ristrutturazione scuola media			66.500
123	Comune di Castelfranco Veneto (TV)	Contributo per restauro edifici di culto insistenti sul territorio	133.000	66.500	66.500
124	Comune di Castellamonte (TO)	Cimitero e viabilità frazione	50.000		
125	Comune di Castellaneta (TA)	Percorso ricreativo di fruizione per paesaggio della gravina di Castellaneta	100.000	30.000	30.000
126	Comune di Castell'Arquato (PC)	Palestra scuola		68.500	
127	Comune di Castelletto Merli (AL)	Acquisto struttura tensostatica per manifestazioni pubbliche	30.000		
128	Comune di Castello di Godego (TV)	Riqualificazione ambientale area stazione ferroviaria	50.000	30.000	20.000
129	Comune di Castell'Umberto (ME)	Riqualificazione patrimonio comunale Borgo antica Castania e adeguamento infrastrutture casa Vancori (centro riabilitazione disabili)	150.000		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
130	Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU)	Completamento e valorizzazione del teatro Alfieri	60.000		
131	Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)	Trasformazione in parco turistico termale geotermico area dissestata ubicata in prossimita' centro storico medievale	60.000		
132	Comune di Castiglione della Pescaia (GR)	Recupero con mineralizzazione e sanificazione delle acque dell'acquedotto comunale al fine del consumo pubblico	50.000		
133	Comune di Castiglione Torinese (TO)	Adeguamenti a norma di legge polisportiva San Rocco			66.500
134	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)	Interventi per il rilancio del turismo termale	166.500	66.500	
135	Comune di Castronno (VA)	Ristrutturazione e manutenzione strutture scolastiche e giovanili			100.000
136	Comune di Catania	Interventi di riqualificazione paesaggistica e realizzazione di aree a verde in zona urbana	350.000		
137	Comune di Cavriana (MN)	Recupero ambientale scuderie villa Mirra per realizzazione centro servizi per le aziende	250.000		
138	Comune di Ceggia (VE)	Realizzazione di un impianto fotovoltaico e depuratore	80.000	10.000	10.000
139	Comune di Cene (BG)	Adeguamento ampliamento Casa della serenità	40.000		
140	Comune di Ceneselli (RO)	Contributo per costruzione modello di integrazione energetica ambientale di spazio verde pubblico	50.000	30.000	20.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
141	Comune di Cengio (SV)	Recupero e sistemazione vecchio cimitero			66.500
142	Comune di Centola (SA)	Recupero castello medioevale (frazione San Severino) per incremento flussi turistici	50.000	50.000	50.000
143	Comune di Centola (SA)	Recupero chiesa medioevale (frazione San Severino) per incremento flussi turistici	50.000		
144	Comune di Cermenate (CO)	Sistemazione e arredo parco Alfieri	50.000		
145	Comune di Cerreto di Spoleto (PG)	Recupero ambientale area adiacente ex monastero	40.000	10.000	10.000
146	Comune di Cerrina Monferrato (AL)	Modifica viabilità in prossimità delle scuole pubbliche	30.000		30.000
147	Comune di Cerro al Lambro (MI)	Potenziamento dell'illuminazione pubblica per il risparmio energetico	70.000	10.000	20.000
148	Comune di Cervinara (AV)	Pulizia alvei torrenti e risanamento ambientale	100.000	50.000	50.000
149	Comune di Ciampino (RM)	Messa a norma secondo canoni ambientali aula convegni	120.000	30.000	30.000
150	Comune di Cimbergo (BS)	Interventi di recupero ambientale	44.000		
151	Comune di Cimbergo (BS)	Interventi sulla viabilità		22.000	22.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
152	Comune di Cinto Euganeo (PD)	Realizzazione parcheggio per turismo escursionistico ambientale	50.000		
153	Comune di Citta' di Castello (PG)	Contributo per acquisto mezzi per sorveglianza ambientale e antincendio	60.000		
154	Comune di Citta' di Castello (PG)	Contributo per acquisto mezzi ultraleggeri per sorveglianza antincendio e tutela dell'ambiente	60.000		
155	Comune di Cittadella (PD)	Restauro e consolidamento sistema fortificato mura medioevali	133.000	66.500	66.500
156	Comune di Cittiglio (VA)	Ampliamento parco stazione	100.000		
157	Comune di Civita Castellana (VT)	Realizzazione di un centro avanzato di ricerca nelle bioenergie	50.000	10.000	10.000
158	Comune di Coazze (TO)	Sistemazione urbana per recupero ambientele asilo Prever	100.000		
159	Comune di Coccaglio (BS)	Rotatoria via Castrezzato - tangenziale sud	63.000		
160	Comune di Colliano (SA)	Riqualificazione ambientale frazione Collianello	100.000	10.000	10.000
161	Comune di Collio (BS)	Incentivi alle attività produttive nel settore agroalimentare	50.000	20.000	
162	Comune di Colturano (MI)	Rete ciclabile di collegamento fra comuni	40.000	5.000	10.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
163	Comune di Comelico Superiore (BL)	Interventi di ammodernamento degli impianti di risalita locali nonche' di recupero ambientale dell'area loro circostante	60.000		
164	Comune di Conegliano (TV)	Efficentizzazione impianto illuminazione pubblica finalizzata al risparmio energetico	100.000	50.000	
165	Comune di Conegliano (TV)	Ristrutturazione igienico-sanitaria e contenimento energetico dell'emissioni in atmosfera dell'edificio pubblico San Pio X	50.000	5.000	10.000
166	Comune di Contessa Entellina (PA)	Interventi riqualificazione e tutela dell'ambiente per lo sviluppo del territorio	80.000		30.000
167	Comune di Corigliano Calabro (CS)	Realizzazione centro raccolta differenziata rifiuti	100.000	50.000	
168	Comune di Cosseria (SV)	Messa in sicurezza strade comunali		66.500	
169	Comune di Costa Bissara (VI)	Ampliamento scuola materna di Motta	133.000		
170	Comune di Costa Bissara (VI)	Costruzione pista ciclabile lungo via Martiri della libertà		66.500	66.500
171	Comune di Crodo (VB)	Valorizzazione, ai fini turistici e di sviluppo ambientale, del museo delle acque	80.000	10.000	10.000
172	Comune di Cutigliano (PT)	Ripristino guado torrente, ripulitura e ripristino attraversamenti stradali, messa in sicurezza manto stradale	50.000		
173	Comune di Danta di Cadore (BL)	Strada di recupero area agricola e di collegamento Ravine	100.000	50.000	50.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
174	Comune di Desio (MB)	Bonifica area via delle Baraggiole	120.000	40.000	40.000
175	Comune di Dolegna del Collio (GO)	Realizzazione itinerario turistico			66.500
176	Comune di Dovadola (FC)	Riqualificazione giardini pubblici	33.000		
177	Comune di Dresano (MI)	Realizzazione della nuova biblioteca comunale	40.000	5.000	10.000
178	Comune di Dubino (SO)	Strada agrosilvopastorale Alpe la Piazza			66.500
179	Comune di Duino Aurisina (TS)	Intervento ambientale per parcheggio e giardino pubblico del complesso "ples" del collegio del mondo unito	50.000		
180	Comune di Empoli (FI)	Realizzazione pista ciclabile e collegamento col Comune di Vinci	50.000	40.000	40.000
181	Comune di Erba (CO)	Riqualificazione riserva naturale Valle Bova		66.500	
182	Comune di Erba (CO)	Manutenzione straordinaria rogge			66.500
183	Comune di Erba (CO)	Impianto fotovoltaico scuola elementare Cesare Battisti e scuola media statale Puecher	100.000	50.000	
184	Comune di Ercolano (NA)	Recupero ambientale e strutturale per lo sviluppo dell'attivita' a favore dell'istituto provincia religiosa SS. Pietro e Paolo don Orione	120.000	50.000	50.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
185	Comune di Este (PD)	Ristrutturazione Chiesa della Madonna del Carmine	133.000	66.500	66.500
186	Comune di Fabriano (AN)	Recupero a fini sviluppo turistico dell'oratorio del Gonfalone della Congregazione dei fratelli Silvestrini	140.000	5.000	10.000
187	Comune di Falconara Marittima (AN)	Impianto fotovoltaico su copertura edificio scolastico di proprieta' comunale	150.000		
188	Comune di Falerone (AP)	Completamento del teatro romano per lo sviluppo economico e turistico del parco archeologico del fermano	80.000	40.000	40.000
189	Comune di Faloppio (CO)	Completamento pista ciclopedonale e percorso vivibile	60.000		
190	Comune di Fano (PU)	Restauro Pala lignea del Perugino - asfaltatura strade comunali			66.500
191	Comune di Farini d'Olmo (PC)	Messa in sicurezza Chiesa di Groppallo - completamento oratorio parrocchiale	100.000		
192	Comune di Feltre (BL)	Sostegno allo sviluppo economico del "centro internazionale del libro parlato"	60.000		
193	Comune di Fermignano (PU)	Difesa spondale fiume Metauro	133.000		
194	Comune di Ferrara	Realizzazione piste ciclabili	100.000	40.000	50.000
195	Comune di Figino Serenza (CO)	Realizzazione impianto solare termico su edifici di pubblica utilità	40.000	10.000	10.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
196	Comune di Firenzuola (FI)	Riqualificazione ambientale dell'area prospiciente il fiume Santerno	50.000		
197	Comune di Foligno (PG)	Adeguamento e riqualificazione tecnico ambientale piscina comunale	30.000		30.000
198	Comune di Fonte Nuova (RM)	Ripristino ambientale e messa in sicurezza della viabilita' in localita' Quarto della Conca	125.000	50.000	
199	Comune di Fontevivo (PR)	Riqualificazione centro storico	45.000	22.000	22.000
200	Comune di Forio D'Ischia (NA)	Rifacimento del manto stradale e sottoservizi	30.000	20.000	
201	Comune di Fossalta (VE)	Ripristino ambientale e turistico del bosco di Alvispoli	50.000	40.000	50.000
202	Comune di Francavilla Fontana (BR)	Interventi infrastrutturali zone P.I.P		50.000	50.000
203	Comune di Frassinoro (MO)	Interventi per la tutela del patrimonio culturale	50.000	40.000	40.000
204	Comune di Frignano (CE)	Realizzazione sistema illuminazione e videosorveglianza per controllo ambientale territorio	500.000	250.000	250.000
205	Comune di Gaggi (ME)	Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	150.000		
206	Comune di Gassino Torinese (TO)	Realizzazione parcheggio antistante al mercato	83.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
207	Comune di Gavirate (VA)	Nuova sede Croce Rossa	150.000		
208	Comune di Gazzada Schianno (VA)	Manutenzione straordinaria scuola elementare	125.000		
209	Comune di Gazzaniga (BG)	Realizzazione muri sostegno strada San Rocco		22.166	22.166
210	Comune di Genova	Fognature Istituto Maria Ausiliatrice	133.000		
211	Comune di Ghilarza (OR)	Recupero ambientale dell'immobile e realizzazione della biblioteca e della mediateca dell'Associazione Casa Gramsci	40.000	30.000	20.000
212	Comune di Giacciano Con Baruchella (RO)	Riqualificazione del paesaggio rurale e ricostruzione ecologica della vegetazione riparia del canale emissario	50.000	30.000	20.000
213	Comune di Giano dell'Umbria (PG)	Consolidamento ambientale per dissesto idrogeologico della rupe presso impianto sportivo di proprieta' comunale	30.000		
214	Comune di Giarre (CT)	Interventi di arredo urbano e riqualificazione ambientale	100.000		
215	Comune di Giaveno (TO)	Modifiche viabilita' stradale per lo sviluppo economico dell'area	100.000	50.000	
216	Comune di Gioiosa Jonica (RC)	Lavori di riqualificazione ambientale piazza Vittorio Veneto	120.000	50.000	50.000
217	Comune di Giussano (MI)	Riqualificazione ambientale dell'area mercatale di Giussano con realizzazione pista ciclabile	80.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
218	Comune di Godega Sant' Urbano (TV)	Riqualificazione percorso naturalistico san Bartolomeo			66.500
219	Comune di Godrano (PA)	Interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio	60.000		30.000
220	Comune di Gorgonzola (MI)	Interventi su parchi e aree verdi		33.250	
221	Comune di Goriano Sicoli (AQ)	Interventi per lo sviluppo della ricettività e delle attività produttive locali	300.000	100.000	100.000
222	Comune di Gorizia	Intervento ambientale per riqualificazione urbana della Piazza Municipio di Gorizia	50.000		
223	Comune di Gorno (BG)	Riqualificazione contrada Villassio		22.166	22.166
224	Comune di Gragnano (NA)	Recupero e messa in sicurezza campanile storico San Giovanni Battista	50.000		
225	Comune di Graniti (ME)	Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	150.000		
226	Comune di Grumello del Monte (BG)	Riqualificazione via Roma	133.000	66.500	66.500
227	Comune di Gualdo Tadino (PG)	Recupero ambientale ex cava di Breccia adiacente alla rocca Flea	100.000		
228	Comune di Guastalla (RE)	interventi strutturali Scuola materna del Bambino Gesù	42.000	36.500	66.500

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
229	Comune di Gubbio (PG)	Recupero ambientale e riqualificazione su area ed immobile in localita' Cipolletto per la creazione di un "polo integrato per la tutela e la valorizzazione della cultura contadina"	150.000	50.000	50.000
230	Comune di Gubbio (PG)	Interventi manutentivi di riqualificazione ed adeguamento su immobile di proprieta' del comune di Gubbio (PG) localita' monte Ingino - adibito a basilica -	50.000		
231	Comune di Gubbio (PG)	Ripristino e recupero velario storico Teatro comunale di Gubbio al fine di procedere allo sviluppo economico del territorio	50.000	30.000	30.000
232	Comune di Isola del Giglio (GR)	Risanamento e riqualificazione area degradata ex scuole medie con demolizione del vecchio manufatto e bonifica sito realizzazione di area da adibire a parcheggio	50.000	20.000	20.000
233	Comune di Isola della Femmine (PA)	Ricostituzione delle dune di retrospiaggia del litorale del comune di Isola delle Femmine	100.000		
234	Comune di Isola Rizza (VR)	Realizzazione di impianti sportivi	50.000		
235	Comune di Lacco Ameno (NA)	Realizzazione isola ecologica per riqualificazione ambientale	200.000	50.000	50.000
236	Comune di Lamezia Terme (CZ)	Ripristino ambientale e messa in sicurezza dell'alveo del torrente	120.000	50.000	50.000
237	Comune di Larino (CB)	Progetto di valorizzazione e recupero ambientale del vallone della terra, per lo sviluppo turistico del territorio	150.000	100.000	50.000
238	Comune di Lecce	Valorizzazione risorse culturali per lo sviluppo economico-turistico del territorio	100.000	30.000	30.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
239	Comune di Lendinara (RO)	Realizzazione tecnostruttura funzionale	133.000	66.500	66.500
240	Comune di Lettere (NA)	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza ambientale rivolo S. Oreste	80.000	80.000	
241	Comune di Levanto (SP)	Recupero e valorizzazione ambientale e turistica del lungomare	100.000	5.000	10.000
242	Comune di Licata (AG)	Recupero e valorizzazione ambientale dell’area circostante la Chiesa di San Giuseppe Maria Tomasi	50.000	10.000	10.000
243	Comune di Licodia Eubea (CT)	Sistemazione e completamento verde urbano	10.000		
244	Comune di Limena (PD)	Completamento percorso ciclo pedonale ambientale in localita' Vaccarino	50.000	25.000	25.000
245	Comune di Limina (ME)	Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	150.000		
246	Comune di Lizzano (TA)	Riqualificazione area verde con la realizzazione di impianto di illuminazione con fonti di energia rinnovabile (zona San Nicola) e recinzione realizzata con materiali eco-compatibili	100.000	50.000	50.000
247	Comune di Lomazzo (CO)	Realizzazione percorsi vita	50.000	5.000	10.000
248	Comune di Lonate Rozzolo (VA)	Interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale	150.000		
249	Comune di Lorenzana (PI)	Riqualificazione centro storico con recupero vecchie strutture di arti e mestieri	60.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
250	Comune di Lucca	Recupero delle mura storiche urbane al fine di realizzare nuove opportunita' di sviluppo economico legate al turismo	100.000		
251	Comune di Lucca Sicula (AG)	Interventi manutenzione straordinaria viabilita' rurale	30.000	30.000	30.000
252	Comune di Lunano (PU)	Completamento restauro chiesetta di Borgo Nuovo e interventi sulla viabilità	50.000		
253	Comune di Macerata Feltria (PU)	Recupero ambientale e messa in sicurezza del parco urbano e viabilità comunale e patromonio immobiliare	150.000	40.000	50.000
254	Comune di Madesimo (SO)	Recupero ambientale località Vamlera Fuori	66.500		
255	Comune di Malgesso (VA)	Sistemazione via Besozzo manutenzione straordinaria strade		100.000	
256	Comune di Maracalagonis (CA)	Interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente in contesto scolastico	70.000		
257	Comune di Marciana Marina (LI)	Lavori di realizzazione di muro di sostegno lungo la strada provinciale per Pomonte - localita' Chiessi	100.000	20.000	20.000
258	Comune di Marciana Marina (LI)	Realizzazione centro raccolta comunale finalizzato alla differenziazione dei rifiuti	50.000		
259	Comune di Margherita di Savoia (BT)	Bonifica dell'area portuale	120.000	50.000	50.000
260	Comune di Maruggio (TA)	Contributo progetto per la realizzazione di un percorso naturalistico di accesso e congiunzione tra le aree s.i.c. di campomarino e l'area portuale.	100.000	50.000	50.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
261	Comune di Mascali (CT)	Lavori di sistemazione idraulica della via Carata e confluenti	100.000	20.000	20.000
262	Comune di Massimino (SV)	Sistemazione edificio comunale per formazione addetti alla filiera del legno	133.000		
263	Comune di Mazzara del Vallo (TP)	Recupero ambientale del lungomare	100.000	30.000	30.000
264	Comune di Meda (MI)	Realizzazione impianto geotermico scuole comunali		66.500	
265	Comune di Medesano (PR)	Realizzazione casa protetta Cavaliere Bruno Patrioli	45.000	22.000	22.000
266	Comune di Melegnano (MI)	Intervento ristrutturazione Castello Mediceo	133.000		
267	Comune di Melfi (PZ)	Recupero ambientale dei rivoli e canali	120.000	50.000	30.000
268	Comune di Mello (SO)	Miglioramento ambientale località Poira		66.500	
269	Comune di Menfi (AG)	Interventi manutenzione straordinaria viabilita' rurale	150.000		
270	Comune di Merate (LC)	Riqualificazione ambientale Lago di Sartirana	80.000		
271	Comune di Messina	Valorizzazione giochi d'acqua e dell'area circostante di piazza Cairoli	100.000	30.000	30.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
272	Comune di Milano	Riqualificazione edificio scolastico - progetta "porto franco"	90.000		
273	Comune di Milano	Interventi su impianti sportivi in via Don Minzoni	60.000		
274	Comune di Milano	Interventi su viabilità e parcheggi a Quinto Romano, Figino e Muggiano			43.500
275	Comune di Milano	Interventi su aree verdi via Strozzi e via Caterina da Forlì	40.000		
276	Comune di Milano	Interventi su area giochi corso Garibaldi		23.000	
277	Comune di Milano	Interventi su aree verdi piazza Trento e piazza Carrara			23.000
278	Comune di Milano	Interventi su impianti sportivi di Rogoredo	33.000		
279	Comune di Milano	Interventi straordinari Scuola Nolli Arquati		76.000	
280	Comune di Milzano (BS)	Interventi per promozione prodotti tipici delle attivita' agroalimentari	50.000	20.000	
281	Comune di Mirano (VE)	Realizzazione isole ecologiche, riqualificazione centro storico, parchi ed immobili storici	133.000		
282	Comune di Moiano (BN)	Lavori di sistemazione ambientale e manutenzione straordinaria area cammino troiano	100.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
283	Comune di Monastier di Treviso (TV)	Pista ciclabile	30.000	30.000	30.000
284	Comune di Moncalieri (TO)	Ristrutturazione antico ospedale S. Croce			66.500
285	Comune di Mondovì (CN)	Riqualificazione ambientale centro sportivo valeo nella città di Mondovì	100.000	50.000	
286	Comune di Mondovì (CN)	Ristrutturazione ambientale spogliatoi impianti sportivi valeo con installazione pannelli fotovoltaici	100.000	50.000	
287	Comune di Monfumo (TV)	Insediamento ambientale e produttivo agricolo con finalità sociali gestito dalla cooperativa L'incontro	290.000	105.000	110.000
288	Comune di Monte di Procida (NA)	Consolidamento messa in sicurezza costone sovrastante spiaggia Baia dei Porci	500.000	240.000	250.000
289	Comune di Monte di Procida (NA)	Adeguamento sistema depurativo di Monte di Procida	200.000	50.000	50.000
290	Comune di Monte Grimano Terme (PU)	Lavori di ristrutturazione sede municipale e ufficio turistico	50.000	5.000	10.000
291	Comune di Montecreto (MO)	Interventi valorizzazione dei parchi vincolati	50.000	40.000	40.000
292	Comune di Montefalco (PG)	Adeguamenti e riqualificazione tecnico-ambientale centro impiantistico sportivo del capoluogo in via Franchi	120.000	50.000	50.000
293	Comune di Montefino (TE)	Lavori di riqualificazione urbana e ambientale	100.000	30.000	20.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
294	Comune di Montelepre (PA)	Interventi per la viabilita' rurale e tutela dell'ambiente	60.000		30.000
295	Comune di Montelibretti (RM)	Realizzazione isola ecologica	200.000		
296	Comune di Montella (AV)	Riqualificazione parco urbano	150.000		
297	Comune di Montesilvano (PE)	Lavori di sistemazione e arredo urbano del giardino Madonna della Neve	250.000		
298	Comune di Montesilvano (PE)	Lavori di restauro e consolidamento casa famiglia per anziani "F. Falini"	100.000	50.000	50.000
299	Comune di Montevarchi (AR)	Realizzazione sede del centro nazionale di documentazione , ricerca e memoria sulle missioni umanitarie di pace	220.000	40.000	40.000
300	Comune di Monza	Sistemazione nodo viabilistico di Largo Mazzini	133.000		
301	Comune di Morazzone (VA)	Interventi sulla SP 20		125.000	
302	Comune di Morra De Sanctis (AV)	Completamento del parco naturale	130.000	40.000	50.000
303	Comune di Motta Camastra (ME)	Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	150.000		
304	Comune di Musile di Piave (VE)	Rifacimento collettore su viabilità comunale	133.000	66.500	66.500

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
305	Comune di Napoli	Rifacimento pavimentazione piazza Salvatore di Giacomo rifacimento dei giardini	80.000	50.000	50.000
306	Comune di Naso (ME)	Ripristino e manutenzione strade per viabilita' rurale	70.000		
307	Comune di Nibbiano (PC)	Interventi di riqualificazione turistico-economica	30.000		
308	Comune di Nichelino (TO)	Intervento di recupero ambientale cascina "il sorriso" per lo sviluppo del volontariato ai diversamente abili -	20.000		
309	Comune di Noceto (PR)	Riqualificazione piazza Risorgimento	43.000	22.500	22.500
310	Comune di Nola (NA)	Programma di vigilanza e telesorveglianza ambientale	100.000	25.000	25.000
311	Comune di Nole (TO)	Ristrutturazione abitazione custode Santuario di S. Vito		33.500	33.500
312	Comune di Nova Levante (BZ)	Valorizzazione ambientale e turistica edifici comunali e frazione di Carezza	100.000	40.000	40.000
313	Comune di Novara	Recupero fini turistici Basilica di San Gaudenzio	133.000	66.500	66.500
314	Comune di Novedrate (CO)	Abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione scuola elementare		66.500	
315	Comune di Novi Ligure (AL)	Abbattimento barriere architettoniche	150.000	100.000	50.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
316	Comune di Offida (AP)	Impianto di valorizzazione e smaltimento delle vinacce	80.000		
317	Comune di Oliveto Lucano (MT)	Contributo per intervento di risanamento ambientale dell'area "dietro la niviera"	120.000	50.000	50.000
318	Comune di Ono San Pietro (BS)	Promozione prodotti tipici delle attivita' agroalimentari	50.000	20.000	
319	Comune di Opera (MI)	Riqualificazione parco cittadino		66.500	
320	Comune di Oppeano (VR)	Impianti sportivi	83.000		
321	Comune di Oppeano (VR)	Manutenzione strade		66.500	66.500
322	Comune di Orsago (TV)	Riqualificazione ambientale parco rurale		66.500	
323	Comune di Osmate (VA)	Sistemazione via Verdi	108.000		
324	Comune di Ospitaletto (BS)	Manutenzione pista ciclabile		66.500	
325	Comune di Ostra Vetere (AN)	Sistemazione e bonifica dissesti idrogeologici strada comunale Pezzolo	100.000	30.000	30.000
326	Comune di Ottati (SA)	Lavori di recupero ambientale S. Biagio	120.000	50.000	50.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
327	Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)	Ristrutturazione terza Villa		66.500	
328	Comune di Palermo	Recupero ambientale degli impianti adibiti all'infanzia della parrocchia Maria Santissima del Carmelo ai Decollati	50.000	10.000	10.000
329	Comune di Palermo	Recupero ambientale degli impianti adibiti all'infanzia della parrocchia di San Gabriele Arcangelo	50.000	10.000	10.000
330	Comune di Pallerone di Aulla (MS)	Strada di accesso all'area depuratore e rete fognaria	150.000		
331	Comune di Parre (BG)	Risanamento piazza Fontana	20.000		
332	Comune di Paterno' (CT)	Riqualficazione urbana via Monastero e via Vittorio Emanuele per rivitalizzazione attivita' produttive in centro storico	500.000	240.000	250.000
333	Comune di Paterno' (CT)	Riqualificazione Piazza Indipendenza (di Paterno')	150.000		
334	Comune di Pavone del Mella (BS)	Recupero ambientale spazio adiacente chiesa parrocchiale	100.000		
335	Comune di Pecorara (PC)	Interventi di valorizzazione ambientale	40.000	30.000	
336	Comune di Peglio (PU)	Lavori di opere di messa in funzionamento centro per l'infanzia e viabilità	50.000	5.000	10.000
337	Comune di Percile (RM)	Risanamento ambientale recupero e valorizzazione della "tenuta lago" a Percile	690.000	100.000	400.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
338	Comune di Perdifumo (SA)	Realizzazione ecomuseo vichiano per valorizzazione e sviluppo dei luoghi vichiani di Vatolla	200.000		
339	Comune di Perugia	Recupero ambientale e riqualificazione del parco fluviale del Tevere	100.000	50.000	50.000
340	Comune di Pessinetto (TO)	Interventi per la viabilità		33.000	33.000
341	Comune di Piancogno (BS)	Interventi per la viabilità e il recupero ambientale	45.000		
342	Comune di Piandimeleto (PU)	Lavori di ristrutturazione ex Scuola di Monastero e viabilità	50.000	5.000	10.000
343	Comune di Pieve di Soligo (TV)	Recupero e riqualificazione ambientale del parco di villa Brandolini	70.000		
344	Comune di Pieve Emanuele (MI)	Realizzazione di rotonda in localita' fizzonasco con arteria zona industriale di via Gobetti	120.000	50.000	50.000
345	Comune di Pieve Santo Stefano (AR)	Ristrutturazione scuola media a seguito danni sismici anno 2001	120.000	40.000	50.000
346	Comune di Pignataro Maggiore (CE)	Riqualificazione urbanistica e recupero Piazza Garibaldi	80.000	40.000	40.000
347	Comune di Piombino Dese (PD)	Percorso naturalistico fiume Draganziolo Peschiera	50.000	30.000	20.000
348	Comune di Piove di Sacco (PD)	Contributo per nuove tecnologie di comunicazione in zona industriale	80.000		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
349	Comune di Piraino (ME)	Sistemazione aree a verde riqualificazione urbano	100.000		
350	Comune di Pisa	Pista ciclabile zona Piazza dei Miracoli	40.000	10.000	10.000
351	Comune di Piteglio (PT)	Opere di ripristino strada Piteglio-val di Forfora a seguito evento franoso	60.000		
352	Comune di Polignano a Mare (BA)	Intervento di risanamento ambientale sul territorio	120.000	50.000	50.000
353	Comune di Polverara (PD)	Progetto finalizzato al recupero di biomassa legnosa ai fini energetici	50.000	25.000	25.000
354	Comune di Pomponesco (MN)	Recupero piazze Gonzanesche XXIII aprile e 4 Martiri	133.000	66.500	66.500
355	Comune di Porto San Giorgio (AP)	Intervento riqualificazione ambientale e pista ciclabile (viale Cavallotti)	120.000	50.000	50.000
356	Comune di Portogruaro (VE)	Pista ciclo pedonale tra frazione Porto vecchio e centro città	100.000	100.000	100.000
357	Comune di Positano (SA)	Recupero ambientale locali museo sacro di S. Assunta del 700 d.c.	20.000		30.000
358	Comune di Prato (PO)	Restauro palazzo pretorio (terzo lotto) museo civico	100.000	40.000	50.000
359	Comune di Prato (PO)	Realizzazione opere presso il museo del tessuto	100.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
360	Comune di Premana (LC)	Valorizzazione del marchio collettivo di qualita' "premana" per il sostegno delle imprese del distretto di Premana	20.000	20.000	20.000
361	Comune di Priverno (LT)	Opere di razionalizzazione viaria per decongestionare il centro storico	100.000	30.000	30.000
362	Comune di Priverno (LT)	Intervento di bonifica dei siti naturalistici e architettonici	50.000	30.000	30.000
363	Comune di Pulsano (TA)	Realizzazione di un'isola ecologica per la raccolta di differenti frazioni merceologiche, tra cui sfalci di potatura ed ingombranti dimessi da avviare a recupero, da ubicare nell'agro di pulsano a servizio della zona rivierasca	150.000		
364	Comune di Quattordio (AL)	Manutenzione straordinaria fabbricati di uso pubblico	100.000		100.000
365	Comune di Quinto di Treviso (TV)	Costruzione struttura di accoglienza per portatori handicap "associazione la realtà"	133.000		
366	Comune di Quinto di Treviso (TV)	Acquisizione e tutela delle cd "aree umide"		66.500	66.500
367	Comune di Ragalna (CT)	Lavori di realizzazione dell'area espositiva per valorizzazione olio extravergine d'oliva "Nocellara dell'Etna"	300.000		100.000
368	Comune di Rapagnano (FM)	Opere di viabilita' per lo sviluppo economico del territorio	600.000	200.000	200.000
369	Comune di Rapallo (GE)	Completamento arco delle fontanine per recupero ambientale	120.000	20.000	20.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
370	Comune di Reggio Calabria	Bonifica e valorizzazione spazi urbani attrezzati della foce dei torrenti della periferia sud	1.000.000	250.000	250.000
371	Comune di Reggio Emilia	Costruzione strutture per ricovero animali	56.000	30.000	
372	Comune di Rivarolo Canavese (TO)	Valorizzazione ambientale parco del castello di Malgra'	100.000	50.000	50.000
373	Comune di Robecco Sul Naviglio (MI)	Rimozione amianto e posizionamento fotovoltaico per la tutela dell'ambiente nelle scuole medie	120.000	50.000	50.000
374	Comune di Rocca Pietore (BL)	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica			66.500
375	Comune di Roccapalumba (PA)	Messa in sicurezza e recupero Chiesa Maria SS. della luce	100.000	30.000	30.000
376	Comune di Roccaraso (AQ)	Organizzazione di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale per lo sviluppo turistico	200.000	50.000	50.000
377	Comune di Roma	Programma di azioni finalizzate allo sviluppo economico del tessuto produttivo della capitale	250.000	100.000	100.000
378	Comune di Roma	Ripristino ambientale e messa in sicurezza della collina dei Parioli	290.000	100.000	100.000
379	Comune di Roma	Sostegno sviluppo della rete dei farmers's market del comune di Roma	150.000	30.000	30.000
380	Comune di Roncade (TV)	Bonifica e recupero ambientale dell'area adiacente il centro civico in località Ca' tron	50.000	5.000	10.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
381	Comune di Ronco Briantino (MB)	Sviluppo attività lavorativa portatori di handicap	80.000	5.000	10.000
382	Comune di Rosa' (VI)	Realizzazione pista ciclabile	133.000	66.500	
383	Comune di Rovellasca (CO)	Progetti di riqualificazione ambientale	60.000		
384	Comune di Rovere' Veronese (VR)	Manutenzione straordinaria scuola media capoluogo		66.500	
385	Comune di S. A. Abate (NA)	Contributo al forum delle Associazioni del Comune per attività di formazione professionale e sociale		120.000	
386	Comune di S. Cipirrello (PA)	Contributo per lo sviluppo del territorio e viabilita' rurale	30.000	30.000	30.000
387	Comune di S. G. Jato (PA)	Recupero ed interventi del territorio per strade rurali e tutela dell'ambiente	60.000		30.000
388	Comune di S. Pietro di Morubio (VR)	Costruzione di impianto fotovoltaico per illuminazione pubblica	100.000	50.000	50.000
389	Comune di S. Teresa Riva (ME)	Ripristino e manutenzione strade per viabilita' rurale	100.000		
390	Comune di S.Vito Lo Capo (TP)	Interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio	30.000	30.000	30.000
391	Comune di Sabbioneta (MN)	Riqualifica igienico sanitaria e riattivazione sistema idraulico connesso al canale che circonda mura di cinta	100.000	50.000	50.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
392	Comune di Saccolongo (PD)	Realizzazione pista ciclabile per valorizzazione ambientale di via Selve	50.000		
393	Comune di Sacile (PN)	Adeguamento funzionale, sicurezza e sistemazione ambientale spazi pubblici	150.000	50.000	50.000
394	Comune di Saletto (PD)	Intervento di sistemazione ambientale per completamento pista ciclabile lungo il fiume Frassine	50.000	50.000	
395	Comune di Sambuca di Sicilia (AG)	Interventi manutenzione straordinaria viabilita' rurale	150.000		
396	Comune di San Cataldo (CL)	Manutenzione straordinaria viabilita'	120.000		
397	Comune di San Cesareo (RM)	Intervento di pulizia e risanamento ambientale dell'alveo dei fossi	125.000	50.000	
398	Comune di San Dorligo della Valle (TS)	Recupero ambientale teatro comunale	150.000	5.000	10.000
399	Comune di San Fratello (ME)	Sistemazione aree a verde riqualiificazione urbano	100.000		
400	Comune di San Gennaro Vesuviano (NA)	Realizzazione isola ecologica per riqualificazione ambientale	80.000		
401	Comune di San Giorgio a Cremano (NA)	Completamento centro polifunzionale Chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmine	280.000	70.000	70.000
402	Comune di San Giorgio a Cremano (NA)	Lavori di completamento di piazza Massimo Troisi	300.000	100.000	100.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
403	Comune di San Giorgio In Bosco (PD)	Pista ciclabile		42.000	42.000
404	Comune di San Marcellino (CE)	Recupero area mercatale	300.000	100.000	100.000
405	Comune di San Mauro di Saline (VR)	Impianto fotovoltaico illuminazione stabili pubblici	40.000		
406	Comune di San Paolo Belsito (NA)	Realizzazione isola ecologica per riqualificazione ambientale	80.000		
407	Comune di San Pietro In Gu (PD)	Manutenzione viabilità	25.000		
408	Comune di San Quirino (PN)	Bonifica ambientale e messa in sicurezza area interessata da impianto di ossidazione anodica	30.000	20.000	
409	Comune di San Romano Garfagnana (LU)	Valorizzazione ambientale parco Appennino tosco Emiliano (pista ciclabile e ferrovia)	130.000	40.000	40.000
410	Comune di San Sepolcro (AR)	Programma intervento impianti fotovoltaici per edifici pubblici	60.000		
411	Comune di San Vendemiano (TV)	Riqualificazione territoriale percorso ciclopedonale di Zoppè	80.000		
412	Comune di Sancassiano (LE)	Completamento del progetto di valorizzazione turistica delle tombe basiliane della Chiesa dell'Assunta	150.000	40.000	40.000
413	Comune di Santa Maria La Carita' (NA)	Completamento impianti sportivi polifunzionali	100.000	30.000	

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
414	Comune di Santa Sofia (FC)	Risanamento ambientale del fiume Bidente a valle della diga di rigracoli	120.000	50.000	50.000
415	Comune di Sant'Antonio Abate (NA)	Ampliamento cimitero civico	100.000		
416	Comune di Santo Stefano D'aveto (GE)	Interventi su strutture per ricettività ludico-sportiva		43.500	
417	Comune di Sappada (BL)	Recupero ambientale dell'area circostante il locale palasport	60.000		
418	Comune di Sassano (SA)	Recupero ambientale parco comunale	30.000		
419	Comune di Sasso Marconi (BO)	Iniziative di sviluppo ambientale e turistico in occasione del centenario di G. Marconi	100.000	10.000	10.000
420	Comune di Scafati (SA)	Realizzazione impianto d'illuminazione a tecnologia led- impatto ambientale zero e risparmio energetico	50.000		
421	Comune di Scala (SA)	Realizzazione strutture permanenti per lo sviluppo economico del territorio	100.000		50.000
422	Comne di Scandiano (RE)	Risanamento e restauro conservativo Rocca dei Boiardo	200.000	100.000	100.000
423	Comune di Scheggia e Pascelupo (PG)	Completamento Torre civica del Comune da adibire a museo e biblioteca		30.000	
424	Comune di Sciacca (AG)	Manutenzione straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino viabilità per fruizione museo del mare contrada Muciare(Sciacca)	170.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
425	Comune di Sciacca (AG)	Messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente	500.000		
426	Comune di Scicli (RG)	Manutenzione straordinaria strade di collegamento convento delle Milizie con la s.p. 39 Scicli-Donnalucata	100.000		
427	Comune di Sedico (BL)	Terzo stralcio lavori casa soggiorno per anziani	106.000		
428	Comune di Selargius (CA)	Interventi finalizzati alla tutela ambientale e allo sviluppo del territorio	70.000		
429	Comune di Senago (MI)	Ristrutturazione villa Sioli			66.500
430	Comune di Senna di Comasco (CO)	Contributo pista ciclopedonale collegamento Senna Comasco-frazione Navedano	60.000		
431	Comune di Seren del Grappa (BL)	Recupero ambientale dell'area circostante gli impianti sportivi e del centro civico di caupo	60.000		
432	Comune di Sesto Calende (VA)	Recupero scuola materna Bassetti		100.000	
433	Comune di Siziano (PV)	Collegamenti ciclo pedonali	50.000	10.000	10.000
434	Comune di Solopaca (BN)	Completamento impiantistica della piscina comunale (messa in sicurezza)	80.000	20.000	20.000
435	Comune di Sona (VR)	Realizzazione parco pubblico e impianti sportivi a Lugagnano di Sona			66.500

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
436	Comune di Soncino (CR)	Recupero patrimonio a fini di sviluppo economico e turistico	218.000	108.500	108.500
437	Comune di Sorico (CO)	Progetti di sistemazione ambientale	60.000		
438	Comune di Sorrento (NA)	Istituzione parco agricolo archeologico villa Pollio Felice - Sorrento	120.000	30.000	30.000
439	Comune di Spilimbergo (PN)	Ricostruzione parco del palazzo degli spilimbergo di sopra finalizzato allo sviluppo economico dell'area	50.000	20.000	
440	Comune di Spoleto (PG)	Sviluppo economico del territorio - progetto fattoria sociale per lo sviluppo e la qualita' della vita per persone disabili e non sufficienti	100.000	40.000	40.000
441	Comune di Stanghella (PD)	Recupero ambientale recinzione parco pubblico "Marco Antonio Centanini"	50.000		
442	Comune di Sturno (AV)	Riqualificazione belvedere cappella, parco giochi e verde attrezzato	120.000	50.000	50.000
443	Comune di Subbiano (AR)	Consolidamento e riqualificazione ambientale delle sponde del fiume Arno tra la torre longobarda e piazza Castello	150.000	30.000	20.000
444	Comune di Sulmona (AQ)	Lavori di valorizzazione del Parco del fiume Vella	100.000	50.000	50.000
445	Comune di Sulmona (AQ)	Interventi per l'arredo urbano della città	50.000	50.000	50.000
446	Comune di Sulmona (AQ)	Attività di promozione per lo sviluppo del territorio della Valle Peligna	100.000	50.000	50.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
447	Comune di Susegana (TV)	Realizzazione pista ciclabile	80.000	10.000	10.000
448	Comune di Sutrio (UD)	Contributo sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza territorio montano localita' Zoncolan	150.000	30.000	30.000
449	Comune di Talana (OG)	Interventi di risanamento ambientale	70.000		
450	Comune di Tarzo (TV)	Riqualificazione bonifica Lago di Tarzo	80.000		
451	Comune di Tavernelle Val di Pesa (FI)	Riqualificazione ambientale delle frazioni di Sambuca, San Donato in Poggio e Tavernelle	240.000	80.000	80.000
452	Comune di Tavoleto (PU)	Restauro forno pubblico Valle dei Fuini e viabilità	50.000		
453	Comune di Teolo (PD)	Pista ciclabile e ambientale via Monteortone	50.000		
454	Comune di Teramo	dissesto idrogeologico conseguente eventi alluvionali maggio 2009	200.000	50.000	50.000
455	Comune di Termini Imerese (PA)	Interventi di risanamento ambientale	30.000	30.000	30.000
456	Comune di Terrasini (PA)	Bonifica finalizzata alla tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua del porto di Terrasini	100.000		
457	Comune di Todi (PG)	Recupero ambientale su strade comunali della Marcigliana, Canonica e del cimitero vecchio per consolidamento a seguito di dissesto idrogeologico	200.000	50.000	50.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
458	Comune di Tombolo (PD)	Pista ciclabile	45.000		
459	Comune di Torino - Assessorato Alla Cultura	Contributo ai lavori di ristrutturazione e messa a norma del Teatro don Pollarolo	100.000		
460	Comune di Torino	S.C. Esperia di Torino sez. Canoa. - ristrutturazione locali canoa		66.500	
461	Comune di Torino	Realizzazione del campo di calcio a 7 delle scuole calcio c.so sicilia e C.B.S.	50.000		
462	Comune di Torre Annunziata (NA)	Recupero ambientale locali per la formazione villaggio del fanciullo congregazione missionari della divina redenzione	20.000		
463	Comune di Torre Annunziata (NA)	Intervento di recupero ambientale scuola media A. Manzoni di torre annunziata	100.000	50.000	50.000
464	Comune di Torre Boldone (BG)	Parcheggio Teb via Carducci	23.000		
465	Comune di Torre del Greco (NA)	Messa in sicurezza locali comunali per attività di formazione	40.000		
466	Comune di Torre di Mosto (VE)	Realizzazione di pista ciclabile	50.000	10.000	10.000
467	Comune di Torrecuso (BN)	Finanziamento per adeguamento ambientale e messa in sicurezza della scuola del gusto	80.000	20.000	20.000
468	Comune di Torricella (TA)	Completamento sistemazione area pip sviluppo economico	150.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
469	Comune di Torricella (TA)	Sviluppo economico e rilancio turistico-culturale del centro abitato. Interventi di consolidamento e recupero paesaggistico delle chiese SS. Rosario e Madonna delle Grazie e Madonna di Loreto	100.000	50.000	50.000
470	Comune di Torricella (TA)	Sistemazione a verde pubblico centro abitato	100.000		
471	Comune di Trappeto (PA)	Interventi riqualificazione impianti sportivi comunali per lo sviluppo economico turistico	100.000	30.000	30.000
472	Comune di Trecate (NO)	Sostituzione copertura in eternit cimitero comunale	100.000	50.000	50.000
473	Comune di Trecenta (RO)	Recupero paesaggistico, ambientale con ripristino biodiversita' dei gorghi naturali	50.000	30.000	20.000
474	Comune di Tremosine (BS)	Promozione prodotti tipici delle attivita' agroalimentari per sviluppo economico	50.000	20.000	
475	Comune di Trescore Balneario (BG)	Realizzazione nuova stazione ecologica	50.000		
476	Comune di Treviglio	Nuova pista ciclabile	90.000	40.000	50.000
477	Comune di Trevignano (TV)	Realizzazione del Parco comunale	200.000	70.000	60.000
478	Comune di Trevignano Romano (RM)	Recupero ambientale e riqualificazione della Rocca medioevale degli Orsini	250.000	80.000	70.000
479	Comune di Trieste	Ristrutturazione impianto sportivo comunale Foschiatti	66.500		

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
480	Comune di Urago D'Oglio (BS)	Riqualific.centro storico+2°stralcio via Roma	70.000		
481	Comune di Ustica (PA)	Realizzazione e manutenzione di strade rurali rivolte anche allo sviluppo del territorio turistico	60.000		30.000
482	Comune di Vagli Sotto (LC)	Completare la viabilita' esterna all'abitato di vagli di sopra tutela dell'ambiente e la promozione	150.000	30.000	30.000
483	Comune di Vaiano (PO)	Asfaltatura strade		66.500	
484	Comune di Valfenera (AT)	Restauro conservativo palazzo comunale	133.000	66.500	66.500
485	Comune di Valfurva (SO)	Contributo sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza territorio montano localita' S. Caterina	80.000		
486	Comune di Valgioie (TO)	Sistemazione ambientale e nuovi impianti centro sportivo	150.000	100.000	50.000
487	Comune di Valvasone (PN)	Recupero ambientale di area sita in localita' ponte della delizia contaminata da scarico abusivo di amianto	30.000	20.000	
488	Comune di Varallo (VC)	Ristrutturazione villa Becchi	133.000	66.500	66.500
489	Comune di Varzo (VB)	Interventi infrastrutturali cappelline parrocchiali per itinerari religioso turistici	40.000	40.000	50.000
490	Comune di Vedelago (TV)	Posizionamento di fibra ottica tramite asco tlc per sviluppo economico aree produttive	100.000	50.000	30.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
491	Comune di Veggiano (PD)	Sistemazione ambientale parco del municipio	50.000	25.000	25.000
492	Comune di Venezia	Recupero ambientali con fini turistici del Forte Gazzera da parte del Comitato Forte Gazzera	100.000	10.000	10.000
493	Comune di Ventimiglia di Sicilia (PA)	Interventi di risanamento ambientale	30.000	30.000	30.000
494	Comune di Verdello (BG)	Recupero parco arboreo e struttura di Villa Gambarini - Cagnola Giavazzi	100.000		
495	Comune di Vergemoli (LU)	Realizzazione di area attrezzata a servizio del centro giovanile di Fornovolasco	30.000		
496	Comune di Vergiate (VA)	Ristrutturazione asilo nido			100.000
497	Comune di Vernio (PO)	Recupero ambientale ed adeguamento strutturale ed impiantistico edifici pubblici	90.000	10.000	10.000
498	Comune di Vezza D'Oglio (BS)	Interventi in favore del sistema produttivo locale	44.000	22.000	22.000
499	Comune di Viano (RE)	Ristrutturazione sede palazzo municipale	35.000		
500	Comune di Viareggio (LU)	Parziale recupero ambientale della zona di via Ponchielli stazione ferroviaria	200.000		
501	Comune di Vico Equense (NA)	Recupero con ripristino sentieri naturali del monte Faito	70.000		

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
502	Comune di Vigonovo (VE)	Rifacimento piazzale comune e restauro affreschi			66.500
503	Comune di Villa del Conte (PD)	Interventi per la sicurezza ambientale	50.000	25.000	25.000
504	Comune di Villa Estense (PD)	Sistemazione percorso ambientale adiacente impianti sportivi comunali	50.000	25.000	25.000
505	Comune di Villa Faraldi (IM)	Riqualificazione centri storici	133.000	66.500	66.500
506	Comune di Villafranca Sicula (AG)	Interventi manutenzione straordinaria viabilita' rurale	30.000	30.000	30.000
507	Comune di Villafrati (PA)	Contributo per lo sviluppo del territorio per strade rurali e tutela dell'ambiente	30.000	30.000	30.000
508	Comune di Villongo (BG)	Realizzazione strada di collegamento		22.166	22.166
509	Comune di Virgilio (MN)	Ristrutturazione ed ampliamento ai fini del rilancio turistico e sviluppo economico del museo virgiliano di pietole	250.000		
510	Comune di Viterbo	Realizzazione ecocentro per potenziamento raccolta differenziata	120.000	40.000	40.000
511	Comune di Vittoria (RG)	Interventi di risanamento ambientale	50.000	10.000	10.000
512	Comune di Volla (NA)	Bonifica ambientale sito ex centro moda italia		30.000	40.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
513	Comune di Zermeghedo (VI)	Risanamento e sistemazione tratto finale via Trento e Trieste	66.500		
514	Comune di Zermeghedo (VI)	Risanamento via Mievi			66.500
515	Comune di Ziano Piacentino (PC)	Opere viarie		40.000	42.000
516	Comune di Zogno (BG)	Manutenzione e rifacimento facciate scuola elementare	133.000	133.000	133.000
517	Comune di Zugliano (VI)	Percorso ciclabile		66.500	
518	Comunità di Capodarco (FM)	Recupero e risanamento del bosco a macchia mediterranea circostante la comunità per accesso a famiglie, scolaresche e disabili	80.000	10.000	10.000
519	Comunità Montana del Montefeltro Carpegna (PU)	Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale con priorità per i comuni di Frontino, Mercatino Conca, Pietrarubbia, Montecerignone, Carpegna	150.000	10.000	10.000
520	Congrega Dell'Immacolata Concezione S. Antonio Abate (Na)	Recupero cripta loculi del XVI secolo	100.000		
521	Consorzio Bonifica Adige Euganeo	Interventi dissesto idrogeologico scolo consorziale altipiano (Pontelongo Colezzola - Codevigo)	50.000	40.000	30.000
522	Società cooperativa sociale a.r.l. Beato Bernardo Tolomei - Firenze	Recupero ambientale e ripristino strutture area Settignano convento San Giuseppe e San Benedetto	40.000		
523	Cri Bolzano	Potenziamento colonna provinciale di pronto intervento socio sanitario, Comitato provinciale di Bolzano	150.000		

N. Pr.	***ENTE BENEFICIARIO***	***INTERVENTI***	***2009***	***2010***	***2011***
524	Cri Napoli	Costruzione rete servizi per anziani, fasce deboli e persone con bisogni speciali, Comitato di NAPOLI	80.000	40.000	40.000
525	Cri Umbria	Progetto per la diffusione della cultura della donazione, Comitato regionale Umbria	100.000	30.000	30.000
526	Diocesi di Gubbio (PG)	Interventi di riqualificazione tecnico-ambientale della Basilica di Sant'Ubaldo	40.000		
527	Don Gnocchi Onlus (MI)	Manutenzione straordinaria centro don Gnocchi sede di Pessano con Bornago	50.000	50.000	50.000
528	Asilo "Coniugi Vanoletti Gariboldi" di Cazzago Brabbia (VA)	Riqualificazione struttura a fini compatibilità ambientale e abbattimento barriere architettoniche	115.000		
529	Santuario della divina maternità e casa di preghiera dei frati carmelitani scalzi - Concesa di Trezzo sull'Adda (MI)	Manutenzione straordinaria del convento	100.000	40.000	50.000
530	Finest Spa (PN)	Progetti per lo sviluppo economico e l'innovazione rivolti al sistema d'impresa	80.000	50.000	50.000
531	Fondazione Ermitage Italia (FE)	Censimento e catalogazione del patrimonio ambientale ed artistico nazionale	250.000	250.000	250.000
532	Fondazione Exodus Milano	Ristrutturazione sede centrale di Milano	50.000		
533	Fondazione Molina Onlus (VA)	Sistemazione ambientale parco della residenza	40.000	10.000	10.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
534	Fondazione Nazionale "Giuliana Carmignani" (LI)	Contributo per la costruzione di un soggetto consortile multidisciplinare volto a sviluppare attivita' di supporto operativo ed informativo delle attivita' professionali italiane	400.000		
535	Fondazione Restoring Ancient Stabiae (NA)	Realizzazione visitors' center sito archeologico di Stabia per lo sviluppo del turismo	220.000		
536	G.R.E. (Gruppi Ricerca Ecologica) (PA)	Valutazionedell'impatto della proliferazione delle alghe sull'ecosistema marino siciliano	200.000		
537	Informest Centro di Servizi e Documentazione per La Cooperazione Economica Internazionale (GO)	Azioni di cooperazione con uno o piu' paesi terzi al fine di favorire l'avvicinamento del tessuto economico a nuovi mercati in via di espansione	150.000		
538	Istituto "Santa Cristina"per La Pastorale del lavoro di Bologna	Ristrutturazione e adeguamento infrastrutturale	150.000	70.000	50.000
539	Istituto Cnr di Neuroscienze di Padova	Contributo per ricerca segnali intracellulari e sviluppo nuovi farmaci	120.000	50.000	30.000
540	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (RM)	Intervento finalizzato al miglioramento della conoscenza dei fenomeni sismici e vulcanici in Sicilia per l'avvio del S.I.C.I.S.	120.000	30.000	30.000
541	Istituto pediatrico di ricovero e cura Giannina Gaslini di Genova	Realizzazione di un centro pediatrico malattie rare	800.000	200.000	175.000
542	Legambiente (VE)	Recupero ambientale ai fini naturalistici e turistici e parco pubblico dell'area isola della Certosa	80.000	60.000	60.000
543	Ospediale pediatrico Bambin Gesù di Roma	Realizzazione di un centro di terapia oncoematologico avanzato	1.000.000	359.000	284.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
544	Osservatorio Mercato Lavoro Monza e Brianza - Via Cernuschi, 8 Monza	Potenziamento osservatorio per lo sviluppo economico	100.000	50.000	50.000
545	Parco Regionale Dei Colli Euganei (PD)	Recupero e valorizzazione ambientale area umida e degradata in comune di Arqua' Petrarca (PD)	80.000		
546	Parrocchia di Santa Maria dell'Arco - Messina	Recupero degli edifici parrocchiali	100.000	40.000	20.000
547	Parrocchia di Torreglia (PD)	Recupero area a destinazione verde pubblico	50.000		
548	Parrocchia di Villa del Conte (PD)	Interventi di messa in sicurezza di immobili	20.000	20.000	20.000
549	Parrocchia S. Michele Arcangelo S. Angelo Roccalvecce (VT)	Risistemazione parrocchia e chiesa nel rispetto ambientale con installazione riscaldamento ecologico e pannelli solari	390.000	200.000	100.000
550	Proloco Bellosguardo (SA)	Iniziative per la salvaguardia ambientale del territorio	30.000	30.000	30.000
551	Provincia dell'Aquila	Bonifica e recupero ambientale dell'area Flextronics a fini di sviluppo economico attraverso l'insediamento di attività produttive	100.000	100.000	800.000
552	Provincia di Alessandria	Recupero ambientale e valorizzazione del sistema museale Fausto Coppi	40.000	10.000	10.000
553	Provincia di Asti	Ristrutturazione parziale del fabbricato per recupero ad uso uffici nel complesso polifunzionale di proprietà della provincia di asti sito in c.so palestro n.24	300.000	100.000	50.000
554	Provincia di Asti	Ambiente e paesaggio – riqualificazione di siti (ex cave,discariche e siti abbandonati)	300.000	100.000	50.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
555	Provincia di Biella	Realizzazione circonvallazione mongrando - prolungamento Maghettone	218.000	108.500	108.500
556	Provincia di Catania	Progetto paesaggi rotondi: lavori di sistemazione delle rotonde urbane ed extraurbane	150.000		
557	Provincia di Catanzaro	Recupero e riqualificazione ambientale del "parco della biodiversita' mediterranea" Catanzaro	200.000	100.000	100.000
558	Provincia di Catanzaro	Realizzazione di una pista ciclabile all'interno dello stadio "Carlei"	50.000		
559	Provincia di Catanzaro	Recupero e riqualificazione ambientale "la valle dei mulini" Catanzaro	200.000	50.000	50.000
560	Provincia di Catanzaro	Interventi di manutenzione straordinaria nell'istituto scolastico provinciale di Lamezia Terme	100.000		
561	Provincia di Como	Realizzazione corsia di uscita Comune di Mariano Comense			66.500
562	Provincia di Como	Variante di Paravicino realizzazione barriere fonoassorbenti	133.000		
563	Provincia di Cosenza	Recupero e valorizzazione degli itinerari turistico ambientali del Parco della Sila	100.000	40.000	40.000
564	Provincia di Cremona	Riqualificazione ambientale zona via cappi castelleone (cr) finalizzata alla realizzazione di strutture residenziali ed educazione all'autonomia ed al lavoro per disabili.	100.000		
565	Provincia di Foggia	Adeguamento strutturale a fini ambientali di rete fognaria relativo alla zona di scalo dei saraceni	50.000	25.000	25.000

N. Pr.	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2009	2010	2011
566	Provincia di Foggia	Contrasto inquinamento acque marina con attrezzamento motopescherecci con impianti igienico tecnologici	50.000	25.000	25.000
567	Provincia di Foggia	Attrezzamento per salvaguardia ambientale e pulizia arenili ad alta fruizione turistica	50.000	25.000	25.000
568	Provincia di Foggia	Sviluppo economico e turistico del Gargano, messa in sicurezza delle relative strade provinciali	100.000		
569	Provincia di Imperia	Progetto integrato raccolta differenziata sul territorio della Val Arroscia	120.000	30.000	
570	Provincia di Messina	Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	150.000		
571	Provincia di Novara	Ricovero per attrezzatura e mezzi di protezione civile	80.000	50.000	30.000
572	Provincia di Novara	Interventi di eliminazione di punti neri – sicurezza stradale per sviluppo economico	80.000	50.000	30.000
573	Provincia di Padova	Contributo per interventi finalizzati allo sviluppo economico della bassa padovana	50.000	90.000	150.000
574	Provincia di Parma	Progettazzione impianti fotovoltaici in edifici di pubblica utilità	80.000	5.000	10.000
575	Provincia di Pavia	Progettazione greenway milano-varzi (tratta competenza Provincia di Pavia) per recupero ambientale	150.000		
576	Provincia di Piacenza	Sviluppo della via francigena con recupero ambientale	80.000	30.000	

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
577	Provincia di Salerno	Adeguamento e messa in sicurezza sp 82 nel tratto tra Policastro e Santa maria di Castellabate	300.000		100.000
578	Provincia di Sondrio	Realizzazione infrastruttura di collegamento per circuito turistico-ambientale denominata Valtellina-Engadina	100.000	40.000	40.000
579	Provincia di Sondrio	Miglioramento ambientale in Loc. Foppaccia (Verceia)	66.500		
580	Provincia di Trento	Contributo costruzione centro visitatori presso il vivaio forestale	100.000	40.000	40.000
581	Provincia di Varese	Realizzazione pista ciclopedonale lungo fiume Olona	133.000	66.500	66.500
582	Provincia di Varese	Progetto pilota per attività ed iniziative in ambito motorio e sportivo per soggetti disabili	100.000		
583	Provincia di Varese	Riqualificazione a fini sportivi delle acque dei laghi della Provincia	318.000	238.000	944.000
584	Provincia di Varese	Riqualificazione impianti località forcora	200.000	100.000	100.000
585	Provincia di Vercelli	Ristrutturazione palazzo paleologo e scuola dei mestieri della vendita di trino	50.000	50.000	50.000
586	Provincia di Vercelli	Recupero ambientale stazione idrometrica di Santhià	50.000	50.000	50.000
587	Provincia di Vibo Valentia	Messa in sicurezza del territorio colpito da eventi franosi	70.000	10.000	10.000

N. Pr.	*ENTE BENEFICIARIO*	*INTERVENTI*	*2009*	*2010*	*2011*
588	Provincia di Vicenza	Risanamento liceo scientifico P.Lioy di Vicenza	66.500		
589	Regione Friuli Venezia Giulia	Progetto produzione sostenibile biocarburi da fonti rinnovabili per tutela ambientale golfo di Trieste	66.500	66.500	
590	Regione Piemonte	Assessorato alla cultura Piano sicurezza cantiere Pastiss di Torino	133.000		
591	Santuario di Pompei	Contributo per il Centro educativo Bartolo Longo			50.000
592	Santuario Gesù Bambino di San'Antonio Abate - Napoli	Ristrutturazione di locali da destinare alla formazione giovanile	50.000		
593	Santuario San Michele Arcangelo Casa del giovane Don Orione - Vico Equense (NA)	Ristrutturazione locali per attività di formazione economica e sociale		50.000	50.000
594	Scuola per L'Infanzia "Elisa Lari" Reggio Emilia	Progetto di riqualificazione ambientale	120.000	40.000	40.000
595	Seminario diocesano San Giovanni Bosco Castellammare di Stabia (NA)	Lavori di ristrutturazione ostello della gioventù Monte Faito per la formazione dei ragazzi	50.000	30.000	30.000
596	Unione Comuni del Camposampierese (PD)	Attivita' di promozione per lo sviluppo economico dell'i.p.a. (intesa programmatica d'area)	100.000	50.000	50.000
597	ViArt (Artigianato Artistico Vicentino) Via Enrico Fermi, 134 - Vicenza	Contributo per attivita' finalizzata allo sviluppo economico vicentino di settore	100.000	50.000	50.000
		TOTALE	**66.196.500**	**18.898.998**	**18.888.998**

10A02688

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Frupica S».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2008 e successiva integrazione dall'impresa Oris S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Frupica S, contenente la sostanza attiva mepanipyrim, uguale al prodotto di riferimento denominato Frupica registrato al n. 10627 con D.D. in data 27 novembre 2000 dell'Impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Frupica;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Oris S.p.A., con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FRUPICA S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato in sacchetti tradizionali nelle taglie da gr 100-200 e kg 0,5-1-; in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 0,5-1.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam S.p.A. in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14515.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FRUPICA S

Fungicida selettivo in polvere bagnabile ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola e Pomodoro.

Composizione:
- Mepanipyrim puro.......................... g. 50
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a.......... g. 100

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g. 100 - 200 Kg 0,5 - 1 - 5

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva attivo contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) su Vite, Fragola e Pomodoro. E' particolarmente efficace sulla crescita miceliare, intervenendo sull'allungamento dell'ifa e sulla formazione dell'appressorio.
E' attivo contro i ceppi di Botrytis cinerea resistenti ai dicarbossimidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Vite: 1 Kg/ha - Effettuare un solo trattamento per anno in post-fioritura, alla chiusura del grappolo o all'invaiatura, oppure 3 settimane prima della raccolta.

Fragola: 0.8 Kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo di 7-10 giorni.

Pomodoro: 0.8 Kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo quindicinale.

Conformemente alla strategia anti-resistenza per il controllo della Botrytis cinerea che include l'impiego di Anilino Pirimidine, è consigliabile effettuare una sola applicazione per stagione, in rotazione con fungicidi a diverso meccanismo d'azione.
Non sono stati osservati effetti fitotossici su colture in serra o in pieno campo.
Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con prodotti antiparassitari a reazione alcalina, o contenenti Fosetil Alluminio, Calcio e Magnesio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 10 metri per vite e pomodoro (coltivazione con tutore) e a 5 metri per fragola e pomodoro (coltivazione senza tutore).

Sospendere i trattamenti:
Vite: 21 giorni prima della raccolta
Fragola e Pomodoro: 3 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FRUPICA S

Fungicida selettivo in polvere bagnabile ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola e Pomodoro.

Composizione:
- Mepanipyrim puro. . . . . g. 50
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g. 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

FRUPICA S

FUNGICIDA SELETTIVO in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:
Mepanipyrim puro g. 50
Coformulanti ed inerti: q. basta a g. 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

g. 100 - 200 - 500

ORIS S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

FRUPICA S

Fungicida selettivo in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola e Pomodoro.

Composizione:
- Mepanipyrim puro. . . . . g. 50
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: Kg. 1 (10 sacchetti da g 100)
(5 sacchetti da g 200)
(2 sacchetti da g 500)
Kg. 0,5 (5 sacchetti da g 100)

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva attivo contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) su Vite, Fragola e Pomodoro. E' particolarmente efficace sulla crescita miceliare, intervenendo sull'allungamento dell'ifa e sulla formazione dell'appressorio. E' attivo contro i ceppi di Botrytis cinerea resistenti ai dicarbossimidi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Vite: 1 Kg/ha - Effettuare un solo trattamento per anno in post-fioritura, alla chiusura del grappolo o all'invaiatura, oppure 3 settimane prima della raccolta.
Fragola: 0.8 Kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo di 7-10 giorni.
Pomodoro: 0.8 Kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo quindicinale.

Conformemente alla strategia anti-resistenza per il controllo della Botrytis cinerea che include l'impiego di Anilino Pirimidine, è consigliabile effettuare una sola applicazione per stagione, in rotazione con fungicidi a diverso meccanismo d'azione.
Non sono stati osservati effetti fitotossici su colture in serra o in pieno campo.
Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con prodotti antiparassitari a reazione alcalina, o contenenti Fosetil Alluminio, Calcio e Magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 10 metri per vite e pomodoro (coltivazione con tutore) e a 5 metri per fragola e pomodoro (coltivazione senza tutore).

Sospendere i trattamenti:
Vite: 21 giorni prima della raccolta
Fragola e Pomodoro: 3 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE D'USO
- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3

Mettere in funzione l'agitatore

4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........

5

.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

10A02685

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2010.

Modifica del decreto 11 gennaio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia di Ribera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia di Ribera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 4 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Arancia di Ribera» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 gennaio 2008 alla denominazione «Arancia di Ribera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A02676

DECRETO 18 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2003, con il quale l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Visti il decreto 28 settembre 2004 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 12560 del 5 agosto 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Soprèssa Vicentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L’organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L’organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell’attività certificativa.

Art. 8.

L’organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02668

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 gennaio 2010.

Riconoscimento, al prof. Teodor Ciortea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l’istanza presentata dal prof. Teodor Ciortea, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente all’Unione Europea;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l’autorità competente italiana ha chiesto all’autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota di febbraio 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell’interessato sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l’autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l’anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall’ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l’interessato ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell’Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l’interessato è qualificato nello Stato membro d’origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7122 del 3 luglio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 21276 del 20 novembre 2009 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione post-secondaria «Diplomă de Licență in Educație Fisica şi Sport» conseguito nella sessione giugno 1999 presso l'Università «Babeş-Bolyai» di Cluji-Napoca (Romania), posseduto dal prof. Teodor Ciortea, cittadino rumeno nato a Cluji-Napoca (Romania) il 1° aprile 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «educazione fisica» nelle scuole secondarie, per le classi di concorso:

29/A - Educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado;

30/A - Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A02683

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 febbraio 2010.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 3 febbraio 2010, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata: anno 2009 scostamento in punti percentuali = 0,00;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A02689

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 368 del 5 febbraio 2010 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 5 febbraio 2010, dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 2164 del 12 febbraio 2010;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 5 febbraio 2010 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 febbraio 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A02682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente enti locali in condizione di dissesto finanziario

Visto il decreto, in data 22 giugno 2009, con il quale è stata nominata la commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Gragnano (Napoli), nelle persone del dott. Maurizio Alicandro, del dott. Gianfranco D'Angelo e del dott. Aldo Scotto di Clemente, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimento per l'estinzione dei debiti dell'ente, con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che il dott. Maurizio Alicandro ha rassegnato le dimissioni, in data 5 ottobre 2009, per sopravvenuti motivi personali, che non gli consentono di proseguire l'attività di componente la commissione per la prosecuzione del dissesto.

Il dott. Paolo Giugliano, dottore commercialista, è nominato componente della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Gragnano (Napoli), in sostituzione del dott. Maurizio Alicandro, con i poteri ed i compensi stabiliti dalla normativa vigente.

10A02677

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di scioglimento della cooperativa «Stalla Sociale di Villa Santina - Invillino soc. coop. a r.l.», in Villa Santina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 218 dd.11 febbraio 2010 la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. della cooperativa «Stalla Sociale di Villa Santina - Invillino soc. coop. a r.l.» già con sede in Villa Santina, nominando quale commissario liquidatore la dott.ssa Alda Picco, con studio in Udine, via San Vito al Tagliamento n. 7.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A02679

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-053) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00